

PRODUZIONE BILOGICHE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

La proposta di legge “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico” è stata approvata in prima lettura alla Camera, nell’ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione. Il testo unificato riprende, ulteriormente aggiornandolo e integrandolo con i rilievi emersi durante le audizioni nel corso dell’esame parlamentare, il contenuto della proposta di legge approvata dalla Camera in prima lettura nella scorsa Legislatura (Atto Senato n. 2811). Il testo trae quindi origine dalla sintesi delle proposte A.C. [290](#) Gadda (PD) e A.C. [410](#) Cenni (PD), alle quali sono state abbinare ulteriori proposte di legge di altri Gruppi.

I prodotti derivanti dalla produzione biologica rappresentano un mercato in forte espansione, e un quadro normativo organico e aggiornato consente di riconoscerne la rilevanza e dare ulteriore slancio ad un settore, dal forte impatto non solo economico ma anche ambientale e sociale, considerato il ruolo molto importante che i cittadini oggi assegnano alla qualità, salubrità e tracciabilità dei prodotti.

La proposta di legge approvata – che rappresenta oggi il modello più avanzato a livello europeo – regola il settore ancorandolo a due riferimenti normativi: il Regolamento dell’Unione europea n. 848 del 2018 e il Regolamento in materia di sanzioni e di gestione del sistema dei controlli sul biologico varato con il decreto legislativo n. 20 del 2018, in vigore dal 22 marzo del 2018, grazie al quale sono stati già effettuati 2.800 controlli sulle produzioni bio, con un incremento di oltre il 10 per cento sul 2017.

A livello europeo, le proposte del regolamento nella nuova programmazione PAC 2021-2027 prevedono una forte spinta a diminuire la presenza dell’uso di fitofarmaci in agricoltura e ad accrescere le pratiche biologiche, ad attuare pratiche di sostenibilità ambientale che recepiscano gli indirizzi della conferenza sul clima, per aumentare la resilienza e per mantenere e tutelare la fertilità.

Il testo approvato delinea, quindi, una cornice normativa importante: definisce un sistema, un metodo, chiarisce le responsabilità in capo agli operatori che decidono di convertire le loro produzioni al biologico. Si definisce finalmente il Piano strategico nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, il quale assieme al Fondo, che la legge stessa istituisce in modo strutturale, risponde alle esigenze dell’intero comparto. La norma altresì assegna un ruolo molto rilevante alla formazione tecnica e universitaria, nonché alla ricerca. Fornisce un quadro normativo alle imprese, valorizza gli accordi di filiera, le aggregazioni di produttori e il legame con i territori, attraverso i biodistretti. Istituisce il marchio nazionale quale strumento di tracciabilità e identificazione delle produzioni del nostro Paese.

Un altro aspetto importante riguarda il Piano nazionale sulle sementi biologiche, inserito grazie ad una iniziativa dell’on. Susanna Cenni (PD), da realizzare con la collaborazione del

Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA). Tale Piano sarà utile per aumentare la varietà delle sementi a disposizione, considerato che il mercato delle sementi ad oggi è ancora nelle mani di pochissimi soggetti.

Come dichiarato dalla capogruppo PD in Commissione Agricoltura Maria Chiara Gadda: “La legge insomma mette a sistema esperienze molto virtuose che si sono sviluppate nel nostro Paese, e introduce un modello che – attraverso una puntuale regolamentazione – rilancerà la competitività della filiera e risponderà alle aspettative dei consumatori.”

Il testo unificato è stato approvato nel corso della seduta n. seduta n. 99 di martedì 11 dicembre 2018. Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'[iter](#) parlamentare della proposta di legge “Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell’acquacoltura ottenuta con metodo biologico” AC 290 e abbinate.

Art. 1. Finalità e oggetto

La **produzione biologica** viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale.

Il metodo di **agricoltura biodinamica** viene equiparato al metodo biologico nei limiti in cui il primo rispetti tutti i requisiti previsti a livello europeo per produrre il biologico.

Art. 2. Definizioni

Vengono definiti: la produzione biologica, i prodotti biologici, le aziende e le piccole aziende agricole con metodo biologico.

Art. 3. Autorità nazionale

L'autorità nazionale di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale è il **Ministro delle politiche agricole**, alimentari forestali e del turismo.

Art. 4. Autorità locali

Le **Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano** sono le autorità locali competenti a svolgere, per il settore, le attività tecnico-scientifiche e amministrative. Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi in questa legge.

Art. 5. Tavolo tecnico per la produzione biologica

Viene **istituito il tavolo tecnico** per la produzione biologica, al quale viene affidato il **compito di delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale** per l'agricoltura biologica, di esprimere pareri e provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica, di proporre attività di promozione del biologico, nonché

di individuare **strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.**

Art. 6 Istituzione di un marchio biologico italiano

Si istituisce il **marchio** biologico italiano per quei **prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.**

Art. 7. Piano nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici

Il **Ministero adotta il Piano** d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, contenente interventi per **agevolare la conversione al biologico**, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole biologiche condotte dai piccoli produttori; sostenere la costituzione di **forme associative** e contrattuali per **rafforzare la filiera** del biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di **informazione ed educazione al consumo**, con particolare riferimento alla ristorazione; monitorare l'andamento del settore; **favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane**; migliorare il sistema di **controllo e di certificazione**; **incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico** nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime convenzione; **incentivare la ricerca**; promuovere progetti per i prodotti provenienti da distretti biologici che permettono la tracciabilità delle diverse fasi produttive, l'informazione al consumatore sulla sostenibilità ambientale, la **salubrità del terreno**, la **lontananza da impianti inquinanti**, l'utilizzo di **prodotti fitosanitari ecocompatibili** e le tecniche di lavorazione e imballaggio utilizzate; **valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche**; promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno, l'uso di metodi di conservazione, **packaging e distribuzione rispettosi dell'ambiente.**

Art. 8 Piano nazionale delle sementi biologiche

Si prevede che venga adottato un **Piano**, con il **supporto scientifico** del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) finalizzato ad **umentare la disponibilità delle sementi biologiche** per le aziende e a consentirne un miglioramento quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

Art. 9 Fondo per lo sviluppo della produzione biologica

Si istituisce il **Fondo** per lo sviluppo della produzione biologica, **alimentato dal contributo annuale, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente**, versato dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati **prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente**, compresi quelli il cui codice indica un **pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico**. Vengono introdotte **sanzioni** in caso di mancato pagamento del contributo. Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti dal finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, del Piano nazionale delle sementi biologiche, dell'istituzione del marchio biologico italiano, nonché del finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti.

Art. 10 Strumenti di integrazione degli operatori della filiera

Nell'ambito della filiera biologica possono essere stipulati **contratti di rete** e costituite **cooperative tra produttori del biologico**, e possono, altresì, essere sottoscritti **contratti di filiera** fra gli operatori del settore.

Art. 11. Sostegno alla ricerca nel settore della produzione biologica

Viene prevista la promozione di specifici **percorsi formativi nelle università pubbliche**, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del **Consiglio Nazionale delle Ricerche alla ricerca in campo biologico**, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del **Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CREA)**, nonché la destinazione del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

Art. 12 Formazione professionale

Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la **formazione** teorico-pratica di **tecnici e di operatori** in materia di produzione biologica, di **produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica** e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i **controlli ispettivi** previsti dalla legislazione.

Art. 13. Distretti biologici

Vengono definiti i distretti biologici intendendosi tali **sistemi produttivi locali**, anche di carattere interprovinciale **a spiccata vocazione agricola, nei quali è significativa la produzione con metodo biologico**; si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. I partecipanti al distretto possono costituire un comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza. Con decreto ministeriale sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti, mentre con successivo decreto sono poi definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causate da impianti inquinanti. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazioni di gruppo.

Art. 14. Organizzazione interprofessionale della filiera biologica

Le **organizzazioni interprofessionali** sono **finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali**, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti; con decreto del Ministero è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Sono, inoltre, stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazioni operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento il valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione, o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono chiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti alla stessa organizzazione; le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del

consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione.

Art. 15. Accordi quadro

Vengono **disciplinati gli accordi quadro** stipulati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e **aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici**, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

Art. 16. Intese di filiera per i prodotti biologici

La norma riguarda le **intese di filiera volte a valorizzare le produzioni biologiche**, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici per pianificare e promuovere il comparto, specificando che **tali intese non possono essere restrittive della concorrenza**.

Art. 17. Organizzazioni dei produttori biologici

Le organizzazioni di produttori biologici sono riconosciute dalle regioni secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; vengono quindi indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.

Art. 18. Sementi biologiche

Per la commercializzazione di sementi biologiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Gli **agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro** nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi ove tali varietà si sono sviluppate, hanno **diritto alla vendita in ambito locale e possono accedere al libero scambio delle stesse**. **Per le sementi non iscritte ad alcun registro**, evolute e adattate a elementi di coltivazione, **è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata**.

Artt. 19 e 20. Abrogazioni e Norma di salvaguardia

Le disposizioni 20 e 21 recano le abrogazioni già espresse e contengono la clausola di salvaguardia a favore delle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.